



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità



AREA DEL TERRITORIO E DELLO SVILUPPO ECONOMICO

SETTORE OPERE PUBBLICHE E MOBILITA'

SERVIZIO BENI MONUMENTALI

**MANUTENZIONE DEL RIVESTIMENTO IN CARTONGESSO DESTINATO ALL'ALLESTIMENTO DELLE SALE ESPOSITIVE DI PALAZZO DEI DIAMANTI MEDIANTE SOSTITUZIONE DELLA LASTRA ESTERNA E SENZA MODIFICHE ALLA STRUTTURA DELL'EDIFICIO**

**CAPITOLATO TECNICO**

art. 53, comma 4, periodi secondo, quarto e quinto, del decreto legislativo n. 163 del 2006  
(articoli 43, commi 3, 4, 5 e 7, e 138, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

**Contratto a misura**

		<i>importi in euro</i>
1	Importo esecuzione lavori a misura	<b>35.313,67</b>
2	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza (non soggetti a ribasso)	<b>1.280,81</b>
<b>A</b>	<b>Totale appalto (1 + 2 )</b>	<b>36.594,48</b>

**IL COMMITTENTE: FONDAZIONE FERRARA ARTE**

*Il responsabile del servizio  
Dott. Giovanni Lenzerini*

*Il progettista e DL  
Arch. Natascia Frasson*

\_\_\_\_\_  
*Il responsabile del procedimento  
Dott. Giovanni Lenzerini*

\_\_\_\_\_  
*Assistente alla progettazione  
e DL  
Geom Alessandro Checchi*

## **ART. 1) OGGETTO DELL'APPALTO**

1.L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la sostituzione della pannellatura esterna del rivestimento in cartongesso delle pareti delle sale espositive site al piano terra di Palazzo dei Diamanti

## **ART. 2) AMMONTARE**

1. Il corrispettivo viene fissato nella somma complessiva di Euro 36.594,48, di cui Euro 35.313,67 per lavori ed Euro 1.280,81 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.
2. Il prezzo resta fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.
3. Non è ammessa la revisione prezzi, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

## **ART. 3) DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO**

1. Fanno parte integrante dell'appalto:
  - 1) il presente Capitolato tecnico;
  - 2) l'elenco prezzi unitari;
  - 3) tavola grafica

## **ART. 4) CONSEGNA DEI LAVORI**

1. L'esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la consegna dei lavori, della quale verrà redatto apposito verbale, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione di affidamento dei lavori, previa convocazione dell'esecutore.
2. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il Direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento dei lavori, l'Appaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
3. E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 153 – comma 1, secondo periodo, e comma 4 – del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11 – comma 9, periodi terzo e quarto, e comma 12 – del Codice dei Contratti; il Direttore dei lavori provvede in via d'urgenza e indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
4. Prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 si procede all'accertamento dell'avvenuto adempimento degli obblighi in materia di sicurezza. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati.

## **ART. 5) SPECIFICHE TECNICHE**

1. L'assuntore dei lavori dovrà utilizzare materiale di buona qualità ed i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte, nel rispetto delle normative tecniche, UNI e CEI, in vigore alla data dell'esecuzione dell'appalto.

## **ART. 6) MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. L'Impresa è obbligata ad adempiere a tutte le prescrizioni delle autorità competenti, riguardanti l'esecuzione dei lavori (ivi comprese eventuali autorizzazioni per viabilità, occupazione spazi e aree pubbliche, ecc.), anche quando queste prescrizioni si riferiscono ad obblighi del Committente; quest'ultimo deve perciò intendersi sollevata da qualsiasi responsabilità in caso di inadempienze da parte dell'Impresa.
2. L'Impresa assumerà pertanto la piena responsabilità per danni a persone e a cose del Committente o di terzi per fatto dell'Impresa e dei suoi dipendenti nell'espletamento dei lavori, compresa quella derivante dall'art. 1669 C.C., tenendo perciò sollevato ed indenne il Committente da qualsiasi pretesa e molestia che al riguardo venisse mossa.

## **ART. 7) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALITA'**

1. Il tempo utile per dare ultimati i lavori è fissato in giorni 45 naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.
2. La penale pecuniaria è stabilita nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo di contratto per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 145 – comma 3 – del D.P.R. n. 207/2010.

## **ART. 8) PROROGHE**

1. L'Appaltatore, qualora per causa ad esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all'ART. 7), può chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata, almeno 10 giorni prima della scadenza del termine.
2. La richiesta è presentata al Direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al Committente, corredata dal proprio parere.
3. La proroga è concessa o negata dal Committente entro 30 giorni dalla richiesta; il Committente può prescindere dal parere del Direttore dei lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e può discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento è riportato il parere del Direttore dei lavori qualora questo sia difforme dalle conclusioni del Committente.

Qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine per l'ultimazione dei lavori, essa ha effetto retroattivo a partire da tale termine, purché sia arrivata la richiesta prima di tale data.

## **ART. 9) SOSPENSIONE DEI LAVORI**

1. Qualora circostanze speciali impedissero temporaneamente il regolare proseguimento dei lavori, (avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, ecc.), il Direttore dei lavori ordina la sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 158 – comma 1 – del D.P.R. n. 207/2010, e all'esecutore non spetta alcun compenso o indennizzo.

## **ART. 10) VARIAZIONI ALLE OPERE AFFIDATE**

1. L'appalto sarà in linea di massima vincolato alla documentazione allegata. Tuttavia il Committente si riserva la facoltà di apportare al progetto varianti, aggiunte e soppressioni di qualsiasi specie e natura da esso ritenute opportune, anche in corso d'esecuzione dei lavori, e l'Appaltatore avrà diritto al solo pagamento delle opere eseguite, ai prezzi di elenco.
2. L'Appaltatore non potrà introdurre varianti al progetto senza il consenso scritto del Committente.

## **ART. 11) PAGAMENTI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

1. Ai sensi dell'art. 210 del DPR 207/2010, la contabilità sarà redatta in forma semplificata mediante l'apposizione del visto del Direttore dei Lavori, attestante la corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato;
2. Il visto apposto sulle fatture di spesa sostituirà il certificato di regolare esecuzione

## **ART. 12) NORME DI SICUREZZA GENERALI**

1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'Appaltatore, ove previsto, predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora non siano rispettate le prescrizioni del presente articolo.
5. Nell'accettare i lavori oggetto del contratto l'Appaltatore dichiara:
  - a) di avere ricevuto dettagliate informazioni, ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81, circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui l'Impresa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e da adottare negli ambienti e negli spazi oggetto dei lavori in relazione all'attività esercitata;
  - b) di aver preso visione del documento di valutazione dei rischi relativo al fabbricato e all'area oggetto dell'appalto redatto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 09/04/2008 n. 81;
  - c) di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti relativamente agli apprestamenti ed alle attrezzature atti a garantire il rispetto delle norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e condiviso la valutazione di detti oneri redatta dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione.
6. L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi non si configurino come causa di forza maggiore contemplate nel codice civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato) oppure non si riferiscano a condizioni soggette a possibili modifiche espressamente previste nel contratto.

## **ART. 13) PIANO SOSTITUTIVO DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, in caso di consegna dei lavori in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare al Direttore dei lavori un piano sostitutivo di sicurezza, di cui all'allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e dal art. 131 del dlgs 163/2006, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

## **ART. 14) OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE**

1. Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale, saranno a carico dell'appaltatore gli oneri seguenti:
  - a) l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai: infortuni sul lavoro, disoccupazione, invalidità, ecc. e le altre disposizioni in vigore che potranno intervenire in corso d'appalto;
  - b) il pagamento di ogni imposta, tassa o tributo comunque dipendente dal presente appalto;

- c) tutti gli oneri derivanti da puntellature, opere provvisorie, ecc. necessarie alla stabilità delle opere durante l'assunzione dei lavori e per l'incolumità degli operai e per coloro che per motivi di servizio accederanno al cantiere;
- d) le spese per tutte le analisi e gli assaggi, sui materiali impiegati o da impegnarsi nei lavori, che verranno ordinati in ogni tempo dalla Direzione Lavori, oltre alle campionature dei materiali;
- e) fornire le fotografie delle opere in corso di costruzione, nel numero e nelle dimensioni indicate dalla Direzione Lavori;
- h) la Direzione Tecnica dei lavori è assunta dall'Appaltatore, in quanto il personale tecnico dell'Amministrazione appaltante ha solo compiti di Direzione Architettonica e di controllo tecnico-amministrativo e, pertanto, è esonerato da qualsiasi responsabilità della sicurezza, dei manufatti, nonché di sinistri ed incendi di qualsiasi genere che possono verificarsi nel corso dei lavori, a persone addette al cantiere o a terzi, causa l'inosservanza delle norme di sicurezza e prevenzioni infortuni o di cattiva esecuzione delle opere, che ricadono sull'Appaltatore. Di tutti gli obblighi ed oneri convenuti con il presente articolo, si è tenuto conto nella determinazione prezzi a misura e a corpo sicché resta escluso qualsiasi speciale compenso.
- l) L'Impresa aggiudicataria dichiara di essere a conoscenza delle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e si impegna a rispettarle ed a farle rispettare nell'ambito del cantiere di propria competenza, sollevando il Direttore dei lavori da ogni responsabilità.

#### **ART. 15) GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. L'Appaltatore si impegna ad assicurare una corretta gestione dei rifiuti, siano essi urbani o speciali, pericolosi o non, ed è unico responsabile della stessa gestione e dello smaltimento di tutti i materiali costituenti rifiuto, eventualmente prodotti, nel rispetto degli obblighi di legge ed indipendentemente dalla proprietà dei beni immobili in cui gli stessi vengono prodotti.
2. L'Appaltatore si impegna altresì a favorire, laddove possibile, ogni forma di raccolta differenziata/riciclaggio/recupero/riuso dei materiali destinati a smaltimento.
3. L'Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente il rinvenimento occasionale di serbatoi interrati esistenti, al Direttore dei lavori, che fornirà le indicazioni più opportune sul da farsi.
4. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2 – comma 1, lett. d) – del Decreto del Ministero dell'Ambiente 08/05/2003 n. 203.